



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "FLUVIALIS CIVITAS"

Gerre de' Caprioli – Pieve d'Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo

(Provincia di Cremona)

SEDE PIEVE D'OLMI (CR) – PIAZZA XXV APRILE n. 8

Pieve d'Olmi, li 24/08/2018

Prot. 910

Ordinanza del Presidente dell'Unione Fluvialis Civitas n° 5 del 24/08/2018

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA VIA CA' DE' STAOLI PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DAL 28.08.2018 A TERMINE LAVORI, presumibilmente fino al 29/08/2018 (ESCLUSI RESIDENTI)

Il Presidente dell'Unione Fluvialis Civitas

Considerato che sono stati affidati all'Impresa Sogem S.r.l. per conto di Padania Acque S.p.a., con sede in Castenedolo (BS) via Vulcania 40/a, i lavori di lavori di riparazione della rete fognaria in via Cà dé Staoli angolo Via Bardella;

Dato atto che, per motivi di sicurezza di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori sopra descritti si rende necessario limitare il transito veicolare via Cà dé Staoli, consentito solo ai residenti della Frazione Bardella;

Vista la nota prot. n° 1815 del 22.08.2018 con la quale la ditta incaricata chiede la chiusura della strada (con accesso consentito ai soli residenti) nel periodo di apertura del cantiere e in particolare dal giorno 28.08.2018 al termine dei lavori, presumibilmente fino al 29/08/2018 compreso, dalle ore 8.00 alle 24.00 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e ss.mm.ii.;

Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n. 226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale; Fatti salvi i diritti di terzi

ORDINA

l'esecuzione dei seguenti provvedimenti:

IN VIA CA' DE' STAOLI: dal 28.08.2018 al 29.08.2018 compreso, dalle ore 8.00 alle 24.00 : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON CONTESTUALE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE .

Sarà consentito l'accesso ai residenti, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

DISPONE

che l'Impresa Sogem srl con sede in CASTENEDOLO (BS), via Vulcania n. 40/a, provveda alla collocazione dei segnali stradali atti ad informare l'utenza con congruo anticipo circa i provvedimenti assunti con la presente ordinanza e a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Dovrà essere posizionata idonea segnaletica di preavviso.

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

Tutta l'area destinata ai lavori dovrà essere totalmente isolata e recintata mediante barriere rigide di cantiere regolamentari, munite di pannelli bicolore riflettenti alle testate; obbligo di posizionamento di specifi-



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "FLUVIALIS CIVITAS"

Gerre de' Caprioli – Pieve d'Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo

(Provincia di Cremona)

SEDE PIEVE D'OLMI (CR) – PIAZZA XXV APRILE n. 8

ca segnaletica verticale di cantiere, inerente i provvedimenti sopra elencati, nonché eventuale segnaletica luminosa notturna come da regolamento C.d.S.

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme disciplinate dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori contemplati dalla normativa vigente in materia.

La presente Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata dei lavori da eseguirsi dal giorno 28.08.2018 fino al 29.08.2018.

Il presente atto è rilasciato a titolo strettamente personale ed è vietata qualsiasi sub-concessione. Per le variazioni oggettive e/o soggettive del presente atto occorre ripresentarsi presso l'ufficio preposto.

L'impresa incaricata dei lavori ha altresì l'obbligo di attuare tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla materia e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.

È fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte della Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse.

Al presente provvedimento sarà data adeguata diffusione mediante avvisi pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e verrà notificato tramite PEC Sogem srl con sede in Castenedolo (BS), e trasmesso per conoscenza e per quanto di competenza al Comune di Sospiro, al Comando della Stazione Carabinieri di Sospiro, al Comando della Stazione Carabinieri di San Daniele Po e all'Agente di Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/92.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del Codice della Strada.

Il Presidente dell'Unione Fluvialis Civitas
Roberto Mariani

